

Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/10/2012.

Art. 1 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 2 – Agevolazioni a favore di soggetti invalidi e portatori di handicap

1. Viene prevista una ulteriore detrazione di € 50,00 (cinquanta/00) per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992.

2. Viene prevista una aliquota agevolata sulle abitazioni, e relative pertinenze, possedute e già utilizzate quale abitazione principale da soggetti in possesso di invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980 oppure in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, qualora questi trasferiscano la residenza e/o dimora abituale in altro luogo per motivi di salute. Tale abitazione non deve comunque risultare locata.

3. Le agevolazioni dei precedenti commi 1) e 2) vengono concesse a seguito di presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.

Art. 3 – Agevolazione per fabbricati inagibili o inabitabili.

E' prevista una riduzione del 50% per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), *non* superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ai

sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

- L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli elementi che ne determinano l'inagibilità o inabitabilità ai sensi del precedente comma, allegando idonea documentazione. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.

- Per le unità immobiliari oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), la base imponibile è costituita, a norma dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, dal valore dell'area edificabile corrispondente fino all'ultimazione dei lavori o fino alla data, se antecedente, in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

- Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art. 4 - Versamenti minimi ed Interessi

1. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi di imposta complessiva annua per importi inferiori a Euro 12,00.

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 5 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune può concedere, a seguito di richiesta scritta e documentata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00 dovrà essere prodotta idonea garanzia mediante polizza

fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata , il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è coattivamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni di pagamento i provvedimenti e dispone i rimborsi. La Giunta può prevedere e disciplinare forme di incentivazione, ove consentite da norme di legge e contrattuali, da erogare al personale specificamente e previamente assegnato all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria.

Art. 7 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.